

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Onorevole
Commissione tributaria regionale
Sezione
di

ATTO DI CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO

Onorevole Collegio,

Io scrivente, dott., in qualità di domiciliatario e difensore del, cod. fisc., il cui legale rappresentante è indicato nella procura speciale alle liti che è apposta in calce al presente atto e di cui costituisce parte integrante;

preso atto che l'Agenzia ha prodotto appello con atto depositato presso codesta onorevole Commissione il, prot., e che è stata fissata *udienza di trattazione per il*;

ai sensi dell'art. 54, co. 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, *si costituisce in giudizio e*

d e p o s i t a

atto di *controdeduzioni*, con copia per la controparte, esponendo le seguenti argomentazioni difensive.

Legittimazione ad appellare

L'art. 52, co. 2, D.lgs. cit., prescrive che gli uffici dell'agenzia delle entrate *previamente* autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del Servizio competente. La C.M. 18.12.1996, n. 291/E, *sub* art. 52, rammenta agli Uffici che «nell'atto di appello dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione» (numero e data).

Poiché dall'atto di appello tali estremi non risultano e non è certo che l'autorizzazione abbia preceduto l'appello, chiedo all'onorevole Commissione di ordinare la produzione in giudizio dell'autorizzazione con comunicazione, in difetto, della declaratoria di nullità dell'appello medesimo.

Nel merito dell'appello dell'agenzia

1. Si osserva innanzitutto che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 53, co.

1, D.lgs. 546/1992, in quanto mancano o comunque sono incerti "i motivi specifici dell'impugnazione"; infatti l'Agenzia si è limitata a riprodurre i motivi *dell'accertamento senza sottoporre a vaglio critico la sentenza della Commissione provinciale*. È noto infatti che il giudizio di appello non è un *novum iudicium*, bensì una *revisio prioris instantiae*.

2. In secondo luogo si osserva che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 57, co. 1, D.lgs. 546 cit. La norma richiamata infatti è perfettamente applicabile all'attività processuale dell'Agenzia quando la stessa è parte attrice nel processo (il che si verifica innanzi alle Commissioni tributarie regionali quando l'appello è proposto dall'ufficio finanziario).

Orbene, se il contribuente nel ricorso introduttivo deve, a pena d'inammissibilità, indicare «(...) subito (...) tutti i motivi su cui si fonda il ricorso» (art. 19) e se l'amministrazione finanziaria resistente, costituitasi in giudizio, «(...) espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal contribuente e indica le prove di cui intende avvalersi, proponendo altresì le eccezioni

processuali e di merito (...)», risulta chiaro che la disposizione di cui all'art. 57 circoscrive l'attività e l'esame del Giudice d'appello unicamente a quelle domande ed eccezioni proposte in primo grado e successivamente riproposte in grado d'appello.

«La disposizione tende, con specifico riguardo alla posizione dell'amministrazione finanziaria, a disincentivare atteggiamenti lassisti di questa, impedendo ad essa di partecipare con poca attenzione al processo di primo grado (...) contando sulla possibilità di riparare, comunque, ai propri precedenti errori difensivi con l'adduzione di nuove eccezioni nella fase di gravame» (Comm. trib. reg. Lombardia, sez. III, 18 marzo 1999, n. 32).

In fattispecie l'Agenzia delle *entrate non ha svolto nel processo di primo grado alcuna attività processuale*, né costituendosi in giudizio (e partecipando conseguentemente alla discussione orale), né proponendo prove e/o eccezioni di sorta, ponendosi in una posizione di completo disinteresse sia rispetto alla proprie ragioni, così come desumibili dall'avviso di accertamento), sia rispetto a quelle che il contribuente ha esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Non è dunque immaginabile che in sede di appello l'Agenzia possa proporre, per la prima volta, le eccezioni processuali e di merito mai proposte durante il processo di primo grado, stravolgendo a proprio vantaggio regole processuali aventi contenuto di sostanza e non di forma.

La posizione assunta in primo grado non può e non deve essere mutata dall'Agenzia medesima nel processo di appello.

A tale conclusione si giunge non solo per il chiaro contenuto del terzo comma dell'art. 23, D.lgs. 546/1992, ma soprattutto perché, gravando sull'Agenzia l'onere della prova, questo nulla ha provato sia in relazione al contenuto dell'avviso di accertamento, sia per contrastare le ragioni addotte dal contribuente.

3. Nel merito il dispositivo della sentenza appellata non deve essere riformato per i motivi seguenti: .

Oggetto della domanda

Richiamato quanto sopra esposto in fatto e in diritto,

c h i e d e s i

che codesta Commissione tributaria regionale voglia rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale, con la *condanna dell'Agenzia* al rimborso *ex art. 69, D.lgs. cit.*, delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza e *delle spese di giudizio ex art. 15 D.lgs. cit.*; si riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese.

Con osservanza.

.....,

(dott.)

Elenco dei documenti *ex art. 24, co. 1, D.lgs. cit.* da depositare nel fascicolo di parte *ex art. 22, co. 4*:

sub 1 - ...

sub 2 - ...

sub 3 - ...

Segue **MT2/124**, Procura speciale alle liti per la difesa innanzi le commissioni tributarie regionali.